

Mercoledì 11 maggio 2011

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***II

P7_TA(2011)0218

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(2012/C 377 E/45)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13807/4/2010 – C7-0017/2011),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 aprile 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0086/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 255 del 22.9.2010, pag. 37.

⁽²⁾ Testi approvati del 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.

P7_TC2-COD(2009)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1007/2011)

Mercoledì 11 maggio 2011

ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un'indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L'uso delle nuove tecnologie, quali l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, a tenere conto del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti tessili.

Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea *I**

P7_TA(2011)0219

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))⁽¹⁾

(2012/C 377 E/46)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 12**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)**

(7 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti di "baby-beef", le modifiche e gli adeguamenti tecnici al codice della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC e i necessari adeguamenti in seguito alla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0243/2010).